

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUZARI, DI GRAZIA, DERIU, MOLINARI e DI ROCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1967

Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani

ONOREVOLI SENATORI. — Per lo zolfo esiste in Italia, sin dal 1933, una particolare disciplina legislativa, fondata essenzialmente sull'isolamento del mercato nazionale e sul conferimento obbligatorio della produzione ad un unico organismo — l'Ente Zolfi italiani — EZI — che ne cura il collocamento a prezzo politico, distribuendo ai produttori il ricavo medio ottenuto. Tale disciplina ha sempre corrisposto alle esigenze del settore produttivo, consentendo di mantenere in vita, anche nei periodi di più acuta crisi di mercato, le miniere di zolfo italiano, che a causa delle caratteristiche intrinseche dei giacimenti o di altre circostanze sfavorevoli, hanno generalmente costi di produzione notevolmente superiori alle quotazioni del mercato internazionale.

Negli ultimi anni, peraltro, si è verificata una profonda evoluzione, quantitativa e qualitativa, nell'andamento della produzione e dei consumi, che ha fatto sorgere esigenze nuove e nel contempo ha reso superflue ed inutilmente costose talune delle procedure previste dalla legislazione vigente.

In particolare, la produzione, che un tempo eccedeva largamente il fabbisogno nazionale, si è andata progressivamente riducendo, tanto che, a partire dal 1964, anche a causa della contemporanea rapida espansione dei consumi, si è resa necessaria la importazione di massicci quantitativi di zolfo dall'estero.

La produzione si è anche modificata qualitativamente, con la scomparsa quasi totale

degli zolfi fusi, sostituiti da altri prodotti più economici. Infine l'attività produttiva si è concentrata in larga misura nelle mani di un Ente pubblico regionale, l'Ente minerario siciliano (EMS) e di Società ad esso collegate.

Tutte queste trasformazioni hanno determinato, come si è detto, l'esigenza di una revisione della disciplina commerciale dello zolfo. Ma già con l'istituzione della Comunità economica europea si era posto il problema della incompatibilità del sistema protezionistico vigente in Italia con le norme del Trattato di Roma.

La Comunità, rendendosi conto dei gravi problemi che l'improvvisa liberalizzazione dei traffici dello zolfo avrebbe creato per la Italia, ha autorizzato il nostro Paese ad aprire gradualmente il proprio mercato al termine di un periodo di isolamento di sei-otto anni, concesso per consentire la realizzazione di un programma di risanamento tecnico-economico delle miniere.

La materia è regolata dal Protocollo III annesso all'Accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della CEE.

In base agli accordi intervenuti ai sensi del suddetto Protocollo, si è convenuto di procedere, con decorrenza dal 1° gennaio 1967 e per la residua durata del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano, alla liberalizzazione dei contingenti di zolfo di importazione, pur assicurando il collocamento della produzione nazionale a prezzi non superiori al livello medio attuale di lire 47.500 per tonnellata.

Tale periodo di transizione dovrebbe concludersi, con la completa liberalizzazione del mercato zolfifero nazionale, entro la fine del corrente anno, con la entrata in funzione del nuovo grande impianto per la produzione di acido fosforico realizzato a Gela dall'Ente minerario siciliano in collaborazione con l'ANIC e la Montecatini-Edison, impianto che assorbirà la quasi totalità della residua produzione nazionale di zolfo.

Si pone, quindi, con carattere di urgenza il duplice problema di abrogare tutta la complessa disciplina vincolistica del settore zolfifero e di decidere le forme ed i tempi della messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani che, istituito con legge 2 aprile 1940, n. 287, dalla trasformazione dell'Ufficio per la vendita della zolfo italiano, è stato per oltre 30 anni l'elemento propulsore e coordinatore, nell'ambito delle direttive del Governo, di questo delicato ed importante settore dell'economia nazionale, assicurando la necessaria protezione all'industria zolfifera nazionale, prevalentemente accentrata in Sicilia.

L'Ente si articola in tre Sezioni, Commerciale, Tecnico-Industriale ed Assistenza sociale, per cui oltre a curare il collocamento dello zolfo di produzione nazionale, sia all'interno che all'estero, ha promosso, diretto e seguito lo sviluppo tecnico del settore ed ha curato l'assistenza sociale agli zolfatai ed alle loro famiglie.

Nell'ambito di tali compiti istituzionali l'Ente ha sempre proficuamente operato dando, nel periodo che va dalla guerra di Corea ad oggi, un contributo essenziale se non esclusivo al complesso lavoro di studio e di ricerca che ha portato alla riorganizzazione dell'intero settore in vista delle scadenze Comunitarie e assicurando, nel contempo, prima il collocamento sui mercati esteri dell'eccedenza della produzione nazionale — provvedendo a promuovere o gestire impianti di flottazione, fusione e filtrazione, così da rendere commerciale e più remunerativo il minerale prodotto — e poi, dal 1964, ad assicurare la copertura del fabbisogno del mercato interno in una congiuntura del mercato mondiale decisamente sfavorevole,

accantonando altresì a favore dell'Erario oltre un miliardo e mezzo di utili.

In tale sua attività l'Ente ha spesso operato per conto dello Stato, oltre che in adempimento di finalità istituzionali, come nella esecuzione dei programmi di studio e di ricerca previsti dalla legge 12 agosto 1951, n. 748, nell'erogazione dei finanziamenti e dei contributi alle Aziende minerarie previsti dalla citata legge n. 748 e da quelle 25 giugno 1956, n. 695, e nell'importazione di zolfo dall'estero per tonnellate 61.605,808 nel 1964, tonnellate 75.009 nel 1965 e tonnellate 79.152 nel 1966.

Inoltre, a conclusione di tale fecondo periodo di attività, l'Ente lascerà alcune importanti realizzazioni a carattere patrimoniale come il Centro industriale di Terrapelata e la Colonia permanente di Cinisi, con una capacità ricettiva di 500 posti, che costituisce, a giudizio unanime, il più moderno e funzionale complesso del genere in Sicilia.

Rimane, quindi, il problema umano e sociale del residuo personale dell'Ente accentrato presso la sede di Roma, composto di circa 40 unità con molti anni di servizio e specifica competenza nei problemi del settore.

Tale personale, inquadrato in base al contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'Industria mineraria, verrebbe a trovarsi in una situazione molto precaria in una età in cui non è facile dare inizio a nuove attività.

Esistono quindi tutti i presupposti di ordine giuridico e morale per adottare nei confronti del personale dell'Ente zolfi italiani gli stessi provvedimenti a suo tempo presi per la liquidazione di altri Enti.

È a tali provvedimenti che il disegno di legge sottoposto oggi al vostro esame con procedura di urgenza si ispira e la possibilità concessa al personale suddetto al termine della liquidazione di inserirsi nei ruoli nell'Amministrazione dello Stato, oltre a non costituire un aggravio per lo Stato, costituirà anche un vantaggio per le Amministrazioni interessate in cui verranno ad inserirsi elementi qualificati e con bagaglio di grande esperienza nel settore economico, commerciale e tecnico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'Accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della CEE, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, Tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 732.

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287 e successive modificazioni, è posto in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 3.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'EZI, cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dell'EZI ai sensi del precedente articolo 2.

Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto. Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile.

All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegue l'assunzione

alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 4.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'EZI da almeno tre anni, con istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cennata data, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i limiti numerici e per le categorie e qualifiche che saranno determinate dal Ministro in relazione alla tabella allegata.

Le Amministrazioni dello Stato che ritengono necessario avvalersi stabilmente dell'opera di unità appartenenti al suddetto personale possono avanzare motivata richiesta al predetto Ministero che con il consenso dell'interessato ne dispone il trasferimento di concerto con l'Amministrazione richiedente.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'EZI anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e fino al termine indicato nell'articolo 3.

Art. 5.

L'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella tabella allegata è subordinato al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonchè di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 3.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32 e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione della citata legge 4 febbraio 1966, n. 32, decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo.

Art. 6.

Al personale dell'EZI che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente articolo 3, pari a sei mensilità della retribuzione o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 180 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al precedente articolo 3.

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1968 dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'EZI assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Dirigenti	n.	1
Impiegati di 1ª categoria con funzioni direttive	»	3
Impiegati di 2ª categoria « A »	»	6
Impiegati di 2ª categoria « B »	»	15
Impiegati di 3ª categoria « A »	»	7
Impiegato di 3ª categoria « B »	»	1
Intermedi di 2º grado	»	3
Totale		n. 36

SEDE DI PALERMO

Impiegati di 2ª categoria « A »	n.	2
Impiegati di 3ª categoria « A »	»	3
Intermedi di 2º grado	»	2
Totale		n. 7
Totale		n. 43